



Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

Modifica dell'8 aprile 2016

Approvato dal Consiglio federale il 3 giugno 2016

*Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (Consiglio di banca)
decreta:*

I

Il regolamento di organizzazione del 14 maggio 2004¹ della Banca nazionale svizzera è modificato come segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce l'organizzazione interna della Banca nazionale svizzera (BNS), disciplina lo svolgimento dell'Assemblea generale in complemento agli articoli 34–38 LBN e regola i compiti e l'attività del Consiglio di banca, della Direzione generale, della Direzione generale allargata e del Collegio dei supplenti.

Art. 4 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 7 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 10 cpv. 1 e 2 lett. c, i e o

¹ Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull'attività d'affari della BNS. Emanava i regolamenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

² Il Consiglio di banca:

c. *Concerne soltanto il testo francese*

i. esercita la vigilanza sull'attività d'affari da parte della Direzione generale allargata, in particolare per quanto riguarda l'osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive (*compliance*);

¹ RS 951.153

- o. emana un regolamento sugli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie dei membri della Direzione della banca.

Art. 14 cpv. 2 lett. b, 15 cpv. 1 e 17 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

II

La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2016.

8 aprile 2016

Banca nazionale svizzera:

Il presidente del Consiglio di banca, Jean Studer

Il vicepresidente del Consiglio di banca, Olivier Steimer